



Guida Informativa **Cittadinanza italiana**

Le informazioni contenute in
questa guida sono aggiornate al:

18/11/2025



Università
Bocconi

BLEST
Bocconi Lab for
European Studies

NORMATIVA SULLA CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza è l'insieme dei diritti e dei doveri che legano un individuo a uno Stato. In Italia, la sua disciplina si fonda su una combinazione di principi costituzionali, norme legislative ordinarie e regolamenti attuativi.



Fonti costituzionali e codistiche

- Costituzione della Repubblica Italiana: la cittadinanza **non** è definita in modo diretto, ma emerge attraverso articoli chiave:
 - Art. 3 → principio di egualanza tra cittadini;
 - Art. 22 → nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici;
 - Art. 48 → la cittadinanza è condizione per esercitare il diritto di voto.
- Codice Civile: anche se **non** disciplina direttamente la cittadinanza, contiene disposizioni importanti in materia di capacità giuridica (artt. 1-10 c.c.) e di stato civile, che incidono sulla registrazione degli atti di nascita, matrimonio e morte, rilevanti ai fini del riconoscimento e della trasmissione della cittadinanza (es. art. 250 c.c. sulla filiazione naturale).



Fonti principali

- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – «Nuove norme sulla cittadinanza»: Normativa cardine in materia di cittadinanza italiana. Ha sostituito un sistema precedente più rigido, introducendo un impianto più flessibile e compatibile con i principi costituzionali e internazionali. La legge stabilisce i criteri per l'acquisizione, il mantenimento, la perdita e il riacquisto della cittadinanza, basandosi principalmente sul principio dello *ius sanguinis* (diritto di sangue), secondo cui la cittadinanza si trasmette per discendenza da genitori italiani.



DPR 12 ottobre 1993, n. 572 – Regolamento di esecuzione della legge n. 91/1992: fornisce definizioni operative e chiarimenti procedurali:

- Definizione di residenza legale – si considera residente legalmente chi ha soddisfatto le condizioni previste dalle norme in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e di iscrizione anagrafica (art. 1)
- Pubblica funzione – non può ottenere la cittadinanza italiana chi "svolge funzioni pubbliche o presta servizio militare per uno Stato estero" (art. 5).
 - Esempi concreti di "pubblica funzione"
 - i. essere diplomatico o funzionario di un altro Stato;
 - ii. essere membro delle forze armate di uno Stato straniero;
 - iii. lavorare per istituzioni pubbliche straniere, in ambito giudiziario, amministrativo o politico.
 - Tutela della sovranità nazionale: chi ha ruoli pubblici in un altro Stato potrebbe avere conflitti di fedeltà o lealtà verso l'Italia
- Servizio militare e pubblico impiego – il regolamento specifica le condizioni in cui si considera prestato il servizio militare o il servizio alle dipendenze dello Stato, rilevanti per l'acquisizione della cittadinanza (art. 1).

DPR 18 aprile 1994, n. 362 – Disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana: questo decreto regolamenta i procedimenti amministrativi per l'acquisto della cittadinanza, dettagliando la documentazione richiesta, le modalità di presentazione delle istanze (per residenza, matrimonio, ecc.), iter, termini e la competenza degli organi coinvolti (Prefettura, Consolati, Ministero dell'Interno). Elementi principali:

- Presentazione dell'istanza – la domanda deve essere presentata al Prefetto competente per territorio o all'autorità consolare, a seconda dei casi;
- Documentazione necessaria – è richiesta una serie di documenti, tra cui certificati di nascita, stato di famiglia, certificati penali e di residenza, e, in caso di matrimonio, l'atto di matrimonio.



- **Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113** – **"Decreto Salvini"**: modifiche significative alla normativa sulla cittadinanza, tra cui:
 - Estensione dei termini procedurali da 24 a 48 mesi.
 - **Applicabilità**: questa nuova tempistica si applica anche alle domande già in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2018).
 - Aumento del contributo per la presentazione della domanda di cittadinanza da 200 a 250 euro (art. 14, comma 2, lett. b).
 - Il versamento è **obbligatorio** e deve essere effettuato tramite apposito bollettino postale.
 - Introduzione del requisito linguistico – per la concessione della cittadinanza per matrimonio o per residenza è stato introdotto l'obbligo di conoscenza della lingua italiana a livello almeno B1 (Quadro Comune Europeo di Riferimento - CEFR).
 - Per le **modalità** di attestazione del requisito: pagina 21.
 - Revoca della cittadinanza – è prevista la revoca della cittadinanza concessa a cittadini naturalizzati per chi sia stato condannato definitivamente per reati legati al terrorismo.
- **Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36** (in vigore da aprile 2025 e convertito nella legge 74/2025): introduce disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, modificando alcuni aspetti procedurali e sostanziali relativi all'acquisizione della cittadinanza italiana. Inoltre, il decreto-legge:
 - introduce il livello B1 di italiano obbligatorio;
 - rafforza i controlli che vengono svolti prima di concedere la cittadinanza per garantire che solo chi soddisfa pienamente determinati requisiti possa ottenerla. Questi sono i casi in cui è ragionevole ritenere che si attivino controlli più rigidi:
 - Nell'acquisto della cittadinanza per discendenza (*ius sanguinis* / riconoscimento all'estero), soprattutto quando il soggetto è nato all'estero e ha altra cittadinanza (art. 1 c. 2);
 - Nelle controversie per l'accertamento della cittadinanza, in cui non si potranno più usare giuramento o prova testimoniale salvo eccezioni, e si richiederà documentazione concreta che dimostri i requisiti (art. 1 c. 2);



- In tutte le procedure ordinarie (naturalizzazione, matrimonio), nel senso che l'amministrazione potrà applicare criteri più rigidi per accertare la continuità della residenza, l'adeguatezza del reddito, il rispetto di requisiti formali e sostanziali, e la dimostrazione del vincolo effettivo con l'Italia.
- Ecco cosa implica il rafforzamento dei controlli:
 - verifica rafforzata dell'integrazione effettiva – sono richieste prove documentali di integrazione culturale e civica (es. corsi seguiti, partecipazione alla vita comunitaria); si effettuano valutazioni sull'inserimento sociale e lavorativo nel contesto italiano;
 - controlli più stringenti sui precedenti penali – vi è un esame approfondito della condotta pregressa, anche in caso di reati non formalmente ostativi; l'amministrazione può negare la cittadinanza se ritiene che non vi sia una "adeguata condotta civile", anche in assenza di condanne definitive;
 - accertamenti più severi su matrimoni "di comodo" – maggiore attenzione verrà posta sull'autenticità del legame coniugale, sulla convivenza effettiva e sull'assenza di separazione o cause ostative (es. sentenze penali, segnalazioni di falsità o frode);
 - digitalizzazione delle procedure e previsione di meccanismi digitali per il monitoraggio delle domande, attraverso un portale unico nazionale e un registro elettronico di verifica dei requisiti.



RIFORMA CITTADINANZA 2025

DL 28 marzo 2025, n. 36 (“Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”), convertito in L. 23 maggio 2025, n. 74.

Stop all'automatismo per nati all'estero con altra cittadinanza, salvo casi eccezionali.

Automatismo mantenuto se:

- domanda **presentata entro il 27/03/2025**;
- il soggetto ha ricevuto la comunicazione di appuntamento in Consolato entro il **27/03/2025**;
- **Domanda giudiziale** depositata entro il **27/03/2025**;
- Chi ha un genitore/nonno con **cittadinanza esclusiva italiana**;
- Chi ha un genitore/adottante con **residenza in Italia da almeno due anni** dopo l'acquisto della cittadinanza e **prima** della nascita/adozione.

In tutti gli altri casi, il minore acquista la cittadinanza su dichiarazione dei genitori/tutore se:

- Dopo la dichiarazione, il minore **risiede in Italia per 2 anni**,
- **oppure**
- La dichiarazione è presentata **entro 1 anno** dalla nascita/adozione



CITTADINANZA: DIRITTO O CONCESSIONE?



Natura giuridica della cittadinanza

La cittadinanza italiana può essere acquisita alternativamente come:

- **Diritto soggettivo:** la cittadinanza è un diritto che si acquisisce automaticamente. **Quando?** nascita da genitori italiani (*ius sanguinis*), nascita sul territorio italiano con residenza legale continuativa fino ai 18 anni (*ius soli condizionato*), adozione da parte di cittadino italiano e riconoscimento di filiazione naturale
- **Concessione discrezionale:** la concessione dipende da una valutazione dello Stato, che valuta se il richiedente soddisfi pienamente i requisiti richiesti. **Quando?** naturalizzazione per residenza, la cittadinanza per matrimonio. **Che requisiti?**
 - Si tiene conto, ad esempio, dell'integrazione sociale, della condotta civile e dell'assenza di impedimenti (come separazioni o precedenti penali).
 - Rientrano in questa categoria anche i casi speciali per meriti particolari (sportivi, scientifici, culturali).

Differenza fondamentale:

- se la cittadinanza è un diritto soggettivo, lo Stato è obbligato a riconoscerla appena il richiedente dimostra di avere i requisiti;
- se invece è una concessione discrezionale, lo Stato può valutare se concederla o meno, anche in presenza dei requisiti minimi, sulla base di elementi di opportunità e interesse pubblico.

La concessione della cittadinanza non costituisce quindi un diritto rivendicabile, ma un atto di c.d. *alta amministrazione*, quindi di altissima discrezionalità, soggetto solo a:

- **Principio di non arbitrarietà:** la decisione non può essere fondata su motivazioni illogiche, discriminatorie o contraddittorie rispetto ai criteri dichiarati.
- **Divieto di discriminazione:** la cittadinanza non può essere negata per motivi legati a sesso, religione, etnia, opinioni politiche, ecc.





Evoluzione storica del concetto di cittadinanza

- **Prima del 1992**, sistema rigido con una concezione paternalistica della cittadinanza, che privilegiava il principio dello *ius sanguinis* e non riconosceva pienamente l'uguaglianza di genere o la possibilità di acquisizione autonoma per nascita sul territorio.
- **Legge 91/1992**: approccio più moderno e plurale, aperto a più modalità di acquisizione, parità di genere, e che riconosce le seconde generazioni. *Ius sanguinis* non più esclusivo: il sistema include anche lo *ius soli* temperato in determinate circostanze e criteri di integrazione.
- **Fase restrittiva**: le riforme più recenti rafforzano i controlli per l'acquisizione della cittadinanza e restringono l'accesso con nuovi requisiti e rafforzamento di quelli già esistenti. Oltre all'obbligo di conoscenza linguistica certificata e alla verifica dell'integrazione civica e della buona condotta, sono stati allungati i tempi procedurali e potenziati i controlli documentali.



Principi di *ius sanguinis* e *ius soli*

- ***Ius sanguinis* (diritto di sangue)**: la cittadinanza si trasmette per discendenza da genitori cittadini italiani. È la regola principale nel sistema italiano.
- ***Ius soli* condizionato (diritto del suolo)**: in Italia non esiste lo *ius soli* puro, per cui chi nasce sul territorio di uno Stato ne acquista automaticamente la cittadinanza, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. La cittadinanza può essere acquisita da chi nasce in Italia da genitori stranieri a condizione che abbia risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia fino al compimento del diciottesimo anno di età e dichiari la volontà di acquisire la cittadinanza entro un anno. Questo principio rappresenta un'eccezione nel sistema italiano.



DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO ITALIANO



Diritti

Essere cittadino italiano comporta numerosi diritti. La Costituzione italiana ne garantisce il rispetto e ne stabilisce i limiti. Si possono distinguere in cinque categorie:

- **Politici:** diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni politiche, europee e amministrative (diritto di elettorato passivo) - artt. 48- 51 Cost;
- **Civili:** accesso alla pubblica amministrazione, libertà di espressione, associazione, religione e movimento - art. 51 Cost;
- **Sociali ed economici:** accesso al sistema sanitario nazionale, all'istruzione pubblica e alle prestazioni previdenziali, diritto al lavoro e alla libera iniziativa economica – artt. 4, 32, 34, 36, 38 Cost., D.Lgs. 165/2001;
- **Internazionali e di mobilità:** tutela diplomatica da parte dello Stato italiano all'estero, piena libertà di circolazione e soggiorno nei Paesi UE- art. 20 TFUE, Convenzione di Vienna (1963).



Doveri

La Parte I della Costituzione (artt. 14-54) riconosce anche dei doveri riconosciuti in capo ai cittadini italiani.

- Rispetto della Costituzione e delle leggi - art. 54 Cost.;
- Contributo al benessere della comunità, anche attraverso il pagamento delle imposte - art 53 Cost.;
- Difesa della Patria, non solo militare ma anche civile - art. 52 Cost.;
- Partecipazione alla vita democratica (inteso come dovere civico) - art. 48 Cost.;
- Dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli - art. 48 Cost.;
- Dovere morale e giuridico di contribuire al benessere collettivo - art. 2 Cost.



L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (ART. 97 COST.)

L'accesso agli impieghi pubblici è disciplinato dal principio di **imparzialità** e di **buon andamento** della Pubblica Amministrazione. La cittadinanza italiana può costituire un requisito indispensabile per la partecipazione a determinati concorsi pubblici, in particolare per le posizioni di vertice o per quelle connesse alla tutela della sicurezza nazionale.

I requisiti di ammissione ai concorsi devono, in ogni caso, rispondere ai criteri di **proporzionalità, adeguatezza e non discriminazione**. La previsione della cittadinanza quale condizione di accesso rappresenta una forma di discriminazione legittima soltanto se giustificata da concrete e prevalenti esigenze di tutela dell'interesse pubblico o nazionale.

Il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, individua le cariche e le funzioni pubbliche per le quali è richiesto il possesso della cittadinanza italiana. Tra queste rientrano:

- ufficiali e i sottufficiali delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica);
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari;
- funzionari del Ministero degli Affari Esteri appartenenti alle carriere diplomatica e consolare.



CITTADINANZA EUROPEA

E' cittadino dell'Unione chiunque possieda la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza europea, pertanto, si aggiunge – senza sostituirla – a quella nazionale (Art. 9 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) e Art. 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE),

Tra i principali diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione si annoverano:

- **La libertà di circolazione e di soggiorno** in tutto il territorio dell'Unione Europea. I cittadini europei possono spostarsi e risiedere liberamente negli Stati membri, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto dell'Unione (Art. 21 TFUE e [Direttiva 2004/38/CE](#));
- **Il diritto di voto e di eleggibilità** alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza (Art. 22 TFUE e [Direttiva 94/80/CE](#));
- **La tutela diplomatica e consolare** da parte delle autorità di qualsiasi Stato membro, nel caso in cui il cittadino europeo si trovi in un Paese terzo privo di rappresentanza del proprio Stato nazionale (Art. 20, paragrafo 2, lettera c) TFUE, Regolamento UE 2015/637 e Art. 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea);
- **Il diritto di petizione e di ricorso** presso il Parlamento europeo e il Mediatore europeo. Tali strumenti offrono ai cittadini un mezzo diretto per far valere i propri diritti e segnalare eventuali violazioni o disfunzioni nell'attività delle istituzioni europee (Art. 24 TFUE, Regolamento UE 2019/816 e Arts. 43 e 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).



PANORAMICA GENERALE



Tipologie di ottenimento della cittadinanza italiana

- **Pagina 14:** per **discendenza** (*iure sanguinis*)
- **Pagina 17:** per **matrimonio o unione civile** con un cittadino italiano
- **Pagina 20:** per **naturalizzazione** ("per residenza")
- **Pagina 23:** Attribuzione della cittadinanza ai **figli minorenni** a seguito **della naturalizzazione dei genitori**
- **Pagina 24:** per **nascita in Italia – neomaggiorenni** (*ius soli limitato*)
- **Pagina 27:** per **adozione**



CITTADINANZA PER DISCENDENZA



Che cos'è la cittadinanza per discendenza?

La cittadinanza italiana può essere trasmessa **per discendenza da un cittadino italiano**, anche se la nascita è avvenuta all'estero. Costituisce un diritto soggettivo. Questo principio, detto *iure sanguinis* ("diritto di sangue"), riconosce automaticamente come cittadini italiani:

- i figli di cittadini italiani, anche se nati fuori dal territorio italiano;
- i minori adottati da cittadini italiani;
- i figli riconosciuti o dichiarati tali da un cittadino italiano.



Requisiti

È possibile ottenere la cittadinanza italiana anche **dimostrando di discendere da un avo italiano**, cioè un antenato che era cittadino italiano. Sono necessarie due condizioni:

- Prova della discendenza in linea diretta da un cittadino italiano (l'avo emigrato);
- Assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (nessuna naturalizzazione straniera dell'avo prima della nascita dei figli e nessuna rinuncia successiva da parte dei suoi discendenti o del richiedente stesso).
- NB: se nell'albero genealogico è presente una donna il cui figlio è nato prima del 1948, il riconoscimento è possibile solo tramite ricorso al Tribunale.



Autorità competenti

- Comune italiano di residenza (se residenza in Italia)
- Consolato italiano o Farnesina (se residenza all'estero)
- Tribunale – Sezione immigrazione e cittadinanza competente secondo il luogo di nascita dell'avo italiano (nei casi di trasmissione **materna pre-1948**)





Novità 2025: il “legame effettivo”

Dal 28 marzo 2025, con la Legge 74/2025, è stato introdotto un nuovo requisito per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza *iure sanguinis*: il **principio del legame effettivo**.

I discendenti di cittadini italiani, nati all'estero, saranno considerati automaticamente cittadini italiani dalla nascita solo per due generazioni **due generazioni** a condizione che, alternativamente:

- il richiedente ha un genitore cittadino italiano nato in Italia;
- oppure ha un genitore cittadino italiano nato all'estero, ma che ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita del richiedente;
- oppure il richiedente ha un nonno cittadino italiano nato in Italia.

Per le generazioni successive, ossia per i discendenti di cittadini italiani nati all'estero che non rientrano nei tre casi di riconoscimento automatico, sarà necessario dimostrare la presenza di un legame concreto con l'Italia, come la residenza stabile nel Paese o periodi di vita documentati sul territorio nazionale. I **figli di cittadini italiani nati in Italia** continueranno ad acquisire automaticamente la cittadinanza alla nascita.

NB. Le nuove norme si applicano solo sulle domande presentate dopo il 27 marzo 2025.



Procedura

Le procedure variano in base all'autorità al quale si deve presentare la domanda. La prima cosa importante da fare è raccogliere tutta la documentazione indicata nella pagina seguente:

- Comune: verificare le modalità per accedere all'Ufficio Cittadinanza del proprio Comune di residenza e presentare i documenti richiesti;
- Consolato italiano: individuare il Consolato italiano competente in base alla propria residenza, prendere appuntamento e presentare i documenti richiesti.





Documenti

È necessario presentare al Comune o al Consolato italiano:

- certificato originale di nascita dell'avo italiano, rilasciato dal Comune di nascita;
- certificati originali di matrimonio e di morte dell'avo;
- certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti i discendenti in linea diretta;
- certificato di nascita del richiedente;
- certificato **negativo di naturalizzazione** dell'avo (prova che non abbia rinunciato alla cittadinanza italiana).

NB: se i documenti provengono da un Paese extra UE, devono essere **tradotti e legalizzati** in italiano presso l'Ambasciata o il Consolato italiano competente o in loco da un traduttore iscritto all'albo.



Costi

La domanda prevede il pagamento di:

- **600 euro** per ciascun richiedente maggiorenne;
- **300 euro** per ogni certificato storico (oltre 100 anni) richiesto;
- una **marca da bollo da 16 euro** sulla domanda.

Il contributo è dovuto anche se la richiesta viene respinta. Sono **esenti dal pagamento** i figli minorenni e gli ascendenti del soggetto che presenta la domanda .



Tempistiche

I termini procedurali per lo svolgimento della domanda sono fissati ad un massimo di 48 mesi.



CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO O UNIONE CIVILE



Che cos'è la cittadinanza per matrimonio o unione civile?

La cittadinanza italiana può essere trasmessa **per matrimonio o unione civile** al coniuge straniero o apolide di cittadino italiano. È una concessione discrezionale dello Stato.



Chi può fare domanda

- **Coniuge** straniero di cittadino italiano
- **Parte di un'unione civile** con cittadino italiano



Autorità competente

- Se **residente in Italia**: Prefettura del luogo di residenza
- Se **residente all'estero**: Ambasciata/Consolato competente per il luogo di residenza



Requisiti temporali

Le tempistiche per presentare la domanda cambiano a seconda di dove risiede chi la presenta:

- **Se residente in Italia**: dopo **2 anni di residenza legale** dal matrimonio o dall'unione civile;
- **Se residente all'estero**: dopo **3 anni di residenza legale dal matrimonio o dall'unione civile**.

Se la coppia ha **figli**, anche adottivi, i tempi sono **dimezzati**, quindi:

- **1 anno** se si risiede in Italia,
- **18 mesi** se si risiede all'estero.





Requisiti

- **Il matrimonio o l'unione civile** devono essere validi per la legge italiana e trascritti nei registri italiani di un Comune italiano. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
- Il richiedente **non** deve avere **condanne penali** per determinati reati ostantivi
- Deve essere garantita la **continuità** del vincolo coniugale (al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere quindi non deve esserci intercorso scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale)
- **Conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1** da dimostrare con apposita certificazione (vedi pagina 21).



Documenti necessari

Per presentare la domanda sono necessari:

- **Certificato di matrimonio o unione civile;**
- **Documento di riconoscimento** (carta d'identità o passaporto in corso di validità);
- Carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extra-UE o attestazione di soggiorno per i cittadini UE;
- **Codice fiscale**
- **Certificato di nascita** in originale legalizzato/apostillato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia). Il certificato non ha scadenza.
- **Certificato penale** del Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) in originale, legalizzato/apostillato e munito di traduzione legalizzata. Il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio;
- **Titolo** attestante la conoscenza della **lingua italiana**;





Tempistiche

Il termine di definizione del procedimento è pari a 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda. (D.L. 130/2020, convertito in L.173/2020)



Procedura

La richiesta si presenta **solo online** sul sito del **Ministero dell'Interno**:

Passaggi principali:

- Registrarsi sul portale con **SPID o credenziali**;
- Compilare la domanda e caricare i documenti;
- Attendere la verifica da parte della **Prefettura** (se si risiede in Italia) o del **Consolato** (se si risiede all'estero);
- Il Ministero valuta la domanda.
- Se la domanda è approvata, viene emanato il **decreto di concessione della cittadinanza**, che va notificato e **giurato entro 6 mesi**.



Costi

Pagamento del contributo obbligatorio di € 250,00 e di una **marca da bollo** da € 16,00 (al momento della presentazione della domanda)



CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE

?

Che cos'è la cittadinanza per naturalizzazione?

Per **naturalizzazione** si intende l'acquisizione della cittadinanza da parte di uno straniero che ha **vissuto legalmente** in Italia per un **periodo prolungato di tempo**, soddisfacendo determinati requisiti. Questa cittadinanza costituisce una concessione discrezionale.



Requisiti

Per accedere alla cittadinanza per naturalizzazione è necessario **soddisfare** una serie di condizioni:

- Il richiedente deve essere regolarmente **residente e iscritto all'anagrafe** comunale senza interruzioni
- E' necessario dimostrare un reddito di almeno **€8.263,31** per il richiedente singolo oppure **€11.362,05** con coniuge a carico, più **€516,46** per ogni familiare aggiuntivo
- **Assenza di condanne penali** per reati ostativi
- E' necessario un periodo di **residenza legale continuativa** in Italia:
 - **10** anni per cittadini extracomunitari,
 - **4** anni per cittadini UE,
 - **5** anni per apolidi e rifugiati, oppure dall'adozione per stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani.
 - **3** anni per stranieri con ascendenti italiani o nati in Italia
- **Nessun requisito di residenza** è previsto per chi ha prestato servizio almeno 5 anni per lo Stato Italiano, anche all'estero. (es. servizio militare, enti pubblici, consolati)
- **E' necessario** possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (vedi pagina 21).





Requisiti linguistici per matrimonio e naturalizzazione

Per quanto riguarda il certificato di conoscenza della lingua italiana si può sostenere un test da prenotare sul [sito del Ministero degli Interni](#) dove sono indicati anche i requisiti e le modalità per svolgerlo. Non è tenuto allo svolgimento del test chi:

- **Sia in possesso di attestati/titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore all'A2** rilasciati dall'Università per stranieri di Siena, dall'Università per stranieri di Perugia, dall'Università degli studi Roma Tre e dalla società Dante Alighieri;
- Abbia ottenuto un **riconoscimento** nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. **4-bis del TUI**
- Abbia conseguito il **diploma di scuola secondaria di primo/secondo grado** presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o abbia frequentato un corso di studi presso una **Università italiana** statale o non statale, o abbia frequentato in Italia il **dottorato** o un **master** universitario;
- Sia titolare di un **permesso di soggiorno di lungo periodo**, di cui all'art. 9 TUI, **in corso di validità**;
- Sia in possesso di un'attestazione che dimostri di aver frequentato un **corso di lingua italiana** presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed abbia conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
- Abbia fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia; professore universitario o ricercatore con incarico in Italia; traduttore/interprete; giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia.



Autorità competente

La domanda di cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza.





Documenti

- **Certificato di nascita** tradotto e legalizzato/apostillato
- **Certificato penale del paese d'origine** e degli eventuali Paesi terzi di residenza legalizzati/apostillati con traduzione legalizzata (validi solo per 6 mesi)
- **Permesso di soggiorno o attestato di soggiorno** in corso di validità
- **Certificato storico di residenza e stato di famiglia**
- **Documentazione attestante il reddito** (es. **dichiarazione dei redditi**) degli ultimi 3 anni
- **Certificato di conoscenza della lingua italiana (B1)**
- **Marca da bollo** da 16€ e **ricevuta di versamento** di 250€
- **Documento di riconoscimento**



Procedura

La procedura per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione **è la medesima** rispetto a quella prevista per la cittadinanza per matrimonio o unione civile.

La domanda di cittadinanza deve essere presentata tramite [**il portale del Ministero dell'interno**](#), accedendo tramite **SPID** e allegando tutta la **documentazione richiesta**. In seguito la Prefettura o il Consolato competente verifica i documenti presentati e, se necessario, chiede ulteriori integrazioni.



Tempistiche

Il termine previsto per la conclusione del procedimento è di **36 mesi**. Dal momento della **concessione**, decorre il termine di 6 mesi per effettuare **il giuramento** presso il **comune di residenza**.



Costi

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, **ha innalzato** da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto.



ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA AI FIGLI MINORENNI A SEGUITO DELLA NATURALIZZAZIONE DEI GENITORI



L'art. 14 L. 91/1992 sancisce il diritto per il **minore** ad ottenere la cittadinanza italiana in seguito a **naturalizzazione** di uno dei genitori.

Il figlio minore **acquista automaticamente** la cittadinanza italiana quando il genitore acquista o riacquista la cittadinanza italiana se il minore stesso:

- **convive** con il genitore al momento dell'acquisto/riacquisto della cittadinanza italiana;
- **risiede** da 2 anni consecutivi in Italia dall'acquisto/riacquisto della cittadinanza da parte del genitore o, qualora abbia età inferiore a due anni, risieda in Italia dalla nascita (**Riforma Legge 74/2025**).

Al compimento della maggiore età, se in possesso di doppia cittadinanza, il figlio ha **facoltà di rinunciare** a quella italiana con dichiarazione da rendere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.

Qualora il figlio sia nato **dopo che il genitore è divenuto cittadino italiano**, è necessario verificare:

- la residenza in Italia del genitore italiano per almeno due anni consecutivi;
- che il minore sia nato dopo questi 2 anni di residenza in Italia del genitore.

In questo caso, **il minore è cittadino italiano dalla nascita**.

Qualora il minore **nasca all'estero** prima che si perfezioni il requisito dei 2 anni di residenza in Italia da parte del genitore, **il minore non potrà acquistare automaticamente la cittadinanza italiana**. Il minore potrà acquisire la cittadinanza italiana **al raggiungimento della maggiore età** (cittadinanza per discendenza, vedi p.14).



CITTADINANZA PER NEODICOTTENNI

La cittadinanza per neodiciottenni appartiene al modello dello "Ius soli condizionato" perché l'acquisizione della cittadinanza non è automatica per il solo fatto di essere nati sul territorio, ma richiede il soddisfacimento di ulteriori requisiti, come la residenza legale prolungata. Rappresenta un diritto soggettivo.



Requisiti

L'art. 4 della [Legge 91/1992](#) riconosce il diritto di diventare cittadino italiano a chi è **nato in Italia** da genitori stranieri **al compimento del 18° anno di età** e ha mantenuto **ininterrottamente la residenza legale sul territorio italiano**.

Per ottenere la cittadinanza è necessario presentare una dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza. La dichiarazione di volontà è un documento in cui il giovane dichiara di voler diventare cittadino italiano.

Al raggiungimento della maggiore età si può chiedere la cittadinanza italiana se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. Essere nato/a in Italia da genitori stranieri
2. Essere residente in Italia dalla nascita senza interruzioni
3. Possedere un documento d'identità in corso di validità
4. Essere titolare di permesso o carta di soggiorno (compiuti i 14 anni, è necessario essere titolari di un permesso autonomo per motivi familiari)



Autorità competente

L'autorità competente è **l'Ufficio di Stato Civile** del proprio Comune di Residenza.

Tutte le informazioni riguardanti la residenza possono essere richieste al Comune di residenza, il quale rilascia il certificato storico di residenza.





Documenti

I documenti da produrre per il Comune di residenza sono:

- **Passaporto** o altra documentazione idonea a dimostrare il possesso della cittadinanza estera (o documento di identità del paese di origine, se cittadini comunitari);
- **Permesso di soggiorno** in corso di validità (o attestato di soggiorno, se cittadini comunitari);
- In mancanza di continuità nella residenza anagrafica, la residenza interrotta potrà essere giustificata con **ogni possibile documentazione idonea** (es. certificati medici, scolastici...), utile a dimostrare la regolare permanenza in Italia dalla nascita alla maggiore età.



Procedura

I Comuni sono tenuti a inviare formale comunicazione ai cittadini stranieri residenti e nati in Italia della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del 19° anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche oltre i 19 anni ([art. 33 della legge 98/2013](#)).

È necessario prendere appuntamento con l'ufficio competente, presso cui si provvederà alla compilazione della richiesta ([dichiarazione di volontà](#)).

La dichiarazione di volontà deve essere manifestata tra i 18 anni e entro il compimento del 19° anno di età del richiedente.

Entro 120 giorni dalla dichiarazione, l'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza verifica la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'ottenimento della cittadinanza.

La residenza legale dei genitori non è necessaria, basta la residenza del richiedente neodiciottenne.



Sono consentiti spostamenti dal territorio italiano per motivi di studio, familiari o di lavoro da provare con idonea documentazione da allegare all'istanza.

Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente il provvedimento di concessione viene trasmesso alla Prefettura che ne curerà la notifica entro 90 giorni.

Il **giuramento**, di regola davanti al Sindaco, è l'atto finale e obbligatorio per diventare cittadini italiani, con cui la persona si impegna a rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato. Se l'interessato non presta il giuramento **entro 6 mesi dalla data di notifica**, il decreto di concessione della cittadinanza non ha nessun effetto.

Coloro che entro il 19° anno di età, se pur informati dal Comune di Residenza, non hanno presentato domanda di cittadinanza, perderanno il diritto di chiederla secondo la procedura per neodiciottenni. Potranno presentare richiesta di cittadinanza italiana per residenza rispettando tutti i requisiti previsti dall' art. 9 L. 91/92. Inoltre, si tratta di una concessione dello Stato e non di un acquisto di diritto (vedi pag. 8).



Tempistiche

Il termine di conclusione del procedimento è di **24 mesi**, prorogabile fino a 36 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.



Costi

Dopo che l'Ufficio avrà accertato il possesso di tutti i requisiti, si dovrà versare un contributo di **€ 250,00** sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno tramite bollettino postale e dal 2022 anche tramite PagoPA.



CITTADINANZA PER ADOZIONE - MINORENNI

L'acquisizione della cittadinanza tramite adozione di un minorenne è **il meccanismo automatico con cui un minore straniero adottato da cittadini italiani diventa cittadino italiano dal momento in cui l'adozione diventa definitiva**. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 91/1992, ciò vale sia per le adozioni pronunciate in Italia, sia per quelle effettuate all'estero, che producono lo stesso effetto dal momento in cui la sentenza straniera è riconosciuta efficace in Italia. Questa tipologia di acquisizione della cittadinanza rappresenta un diritto soggettivo.



Requisiti

Il minore straniero adottato diventa cittadino italiano automaticamente al momento dell'adozione se:

- almeno **uno dei genitori adottivi è cittadino italiano**;
- L'adozione è legale e conforme alla **legge nazionale del minore** e alla **Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993**



Autorità competente

Le **autorità competenti** sono quindi il Tribunale dei Minorenni e l'ufficio di stato civile del proprio comune di residenza. I documenti necessari sono:

- Sentenza di adozione (da giudice italiano o straniero)
- Atto di nascita del minore (su cui si deve effettuare l'annotazione)





Documenti

Per l'acquisizione della cittadinanza **tramite adozione** di un minorenne, non serve una domanda specifica, ma per la trascrizione e registrazione dell'adozione sono necessari alcuni documenti. In genere occorrono:

- la sentenza di adozione (italiana o straniera);
- il certificato di nascita del minore;
- i documenti d'identità degli adottanti;

Nel caso di adozione estera, la traduzione ufficiale e legalizzazione della sentenza e dei documenti stranieri, più il provvedimento di riconoscimento dell'efficacia in Italia da parte del tribunale per i minorenni.



Procedura

Possiamo distinguere due diverse procedure:

- **Se l'adozione è avvenuta in Italia**, la cittadinanza si acquisisce automaticamente con la sentenza di adozione emessa dalla competente autorità italiana (Tribunale per i Minorenni), e che verrà successivamente trascritta dall'Ufficiale di Stato Civile.
- **Se l'adozione è avvenuta all'estero**, la cittadinanza si acquisisce solo dopo che la sentenza straniera è stata resa esecutiva in Italia dal Tribunale per i Minorenni. Una volta ottenuta l'esecutività, la sentenza è trascritta nei registri dello stato civile e annotata sull'atto di nascita. La decorrenza dell'acquisito della cittadinanza retroagisce alla data della pronuncia straniera di adozione e opera di diritto.





Tempistiche

Le tempistiche sono **molto brevi**, perché la cittadinanza si acquista automaticamente con l'adozione, senza bisogno di domanda o decreto.

In pratica:

- Per le adozioni pronunciate in Italia, la cittadinanza si ottiene dal momento in cui la sentenza di adozione diventa definitiva, cioè dopo circa 30 giorni dalla pronuncia, se non viene impugnata.
- Per le adozioni pronunciate all'estero, la cittadinanza si acquisisce quando la sentenza straniera è riconosciuta o trascritta in Italia dal tribunale per i minorenni, e da quel momento l'effetto è immediato.



Costi

Per quanto riguarda i costi da sostenere per il procedimento di acquisizione della cittadinanza, questi riguardano principalmente le spese amministrative e documentali successive all'adozione. In particolare:

- **Costi amministrativi interni**, relativi alla trascrizione e al rilascio dei documenti italiani, come:
 - la **Carta d'Identità** del minore;
 - il **passaporto italiano**;
- **Costi legati ai documenti esteri**, nel caso in cui l'adozione sia avvenuta all'estero, comprendenti:
 - la **legalizzazione** degli atti stranieri;
 - la **traduzione ufficiale** dei documenti nella lingua italiana.





Aspetti da attenzionare

L'eventuale **revoca o annullamento dell'adozione**:

- Nelle adozioni di minorenni, se l'adozione viene revocata per fatto dell'adottato (ad es. indegnità grave), la legge prevede la **perdita della cittadinanza** italiana per l'adottato, a condizione che possieda un'altra cittadinanza o la riacquista.
- Negli altri casi di revoca (es. per ripensamento o colpa dell'adottante) l'adottato **conserva invece la cittadinanza**

Infine, va prestata attenzione alla **tempestiva registrazione dell'adozione presso l'Ufficio di Stato civile**: sebbene l'effetto cittadinanza sia *ex lege*, la prova dello status di cittadino deriva dall'annotazione nei registri comunali; è quindi buona prassi accertarsi che il Comune abbia trascritto l'atto appena disponibile, per poter poi richiedere documenti italiani per il minore senza intoppi. La procedura potrebbe durare circa 30 giorni.



CITTADINANZA PER ADOZIONE - MAGGIORENNE

Chi è stato **adottato da maggiorenne da un cittadino italiano** può chiedere di diventare cittadino italiano. La cittadinanza non è automatica, ma può essere concessa dopo un **periodo di residenza legale e continuativa in Italia** successivo alla sentenza di adozione. A differenza dell'adozione di minorenni, questa costituisce una concessione discrezionale.



Requisiti

La domanda può essere presentata dopo **cinque anni di residenza ininterrotta in Italia** a partire dalla data della sentenza di adozione. La richiesta si presenta alla **Prefettura del luogo di residenza**, che si occupa dell'istruttoria della pratica (artt. 291 e seguenti del Codice Civile, come modificati dalla Legge 4 maggio 1983, n.184).



Autorità competente

La autorità competente coinvolta nella procedura è la **Prefettura del territorio di residenza**, che riceve e istruisce la domanda di richiesta della cittadinanza.



Documenti

- **Decreto di concessione della cittadinanza italiana**, notificato e munito di marca da bollo da €16,00;
- **Atto di nascita originale**, in regola con le norme di legalizzazione e traduzione, se il richiedente è nato all'estero.

A seconda dei casi, la Prefettura può richiedere ulteriore documentazione integrativa.





Procedura

1. Lo straniero adottato presenta la **domanda di cittadinanza** alla **Prefettura territorialmente competente**, allegando la documentazione richiesta;
2. La Prefettura avvia e conduce l'**istruttoria**, verificando la regolarità dei documenti e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
3. Conclusa la fase istruttoria, il **Presidente della Repubblica** emette **decreto di concessione della cittadinanza italiana**;
4. Dopo la notifica del decreto, l'adottato deve **prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana** davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza **entro 6 mesi** dalla data di notifica.



Tempistiche

- **2 giorni**: tempo medio di presa in carico della domanda da parte della Prefettura;
- **30 giorni**: durata massima del procedimento amministrativo dopo l'emissione del decreto;
- **6 mesi**: termine entro il quale deve essere prestato giuramento, pena la decadenza della concessione.



Costi

È previsto il pagamento di una **marca da bollo da €16,00**, da apporre sul decreto di concessione della cittadinanza.



PERDITA, RINUNCIA e REVOCA



Perdita

Casi di perdita **automatica** della cittadinanza:

- l'adottato in caso di revoca dell'adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un'altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92);
- il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell'esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);
- il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92).

Il minorenne non perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.



Rinuncia

Perde la cittadinanza a condizione che vi **rinunci formalmente**:

- l'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottante, sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92);
- il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero e se possiede, acquista o riacquista un'altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92);
- il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un'altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).



La legge **non prevede la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana se si risiede in Italia.**

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all'estero, all'Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

- atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- certificato di cittadinanza italiana;
- documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
- documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

Revoca

Ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la cittadinanza italiana acquisita per **matrimonio, per naturalizzazione o a seguito di dichiarazione di elezione al compimento della maggiore** età può essere revocata in presenza di determinate circostanze. In particolare, la revoca è prevista nei confronti del soggetto che sia stato **condannato con sentenza definitiva** per gravi reati in materia di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

Tale misura può essere disposta soltanto qualora l'interessato sia titolare, o abbia la possibilità di acquisire, un'altra cittadinanza, al fine di **evitare la condizione di apolidia**, in conformità ai principi del diritto internazionale e alle garanzie costituzionali.

La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro il termine di **dieci anni** dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.



LA DOPPIA CITTADINANZA



La normativa italiana

Un **cittadino italiano** può acquisire una **seconda cittadinanza straniera** senza perdere automaticamente quella italiana, a meno che non vi sia una **rinuncia esplicita** o specifici accordi bilaterali tra l'Italia e l'altro Stato che impongano la perdita della cittadinanza originaria.

Gli stranieri possono ottenere la cittadinanza italiana senza essere obbligati a rinunciare a quella di origine, tranne nei casi in cui le leggi del proprio paese non consentano la doppia cittadinanza.



Le condizioni e le limitazioni

Non tutti gli altri Stati riconoscono la doppia cittadinanza. Alcuni:

- **Non ammettono** la doppia cittadinanza e considerano l'acquisto della seconda cittadinanza causa automatica di perdita della cittadinanza originaria. [Lista completa qui](#) (ad esempio l'Ucraina)
- **Richiedono esplicitamente la rinuncia** alla cittadinanza originaria al momento dell'acquisizione di quella nuova
- Impongono **restrizioni giuridiche** o limitazioni di diritti civili e politici ai cittadini con doppia cittadinanza (es. impossibilità di ricoprire cariche pubbliche o militari).
- Permettono la doppia cittadinanza solo in **casi eccezionali** o **previa autorizzazione**
- Non prevedono formalmente la cittadinanza doppia ma adottano **politiche flessibili**
 - Un esempio è l'Ucraina, dove sono in corso riforme per introdurla in forma parziale o condizionata.

Prima di intraprendere la procedura per acquisire la cittadinanza italiana (o straniera), è **consigliato verificare la legislazione** del Paese d'origine e/o del Paese in cui si desidera acquisire la nuova cittadinanza, anche tramite il proprio **Consolato di riferimento**.





La trasmissione automatica della doppia cittadinanza

- In molti ordinamenti, i figli di cittadini con doppia cittadinanza **ereditano entrambe le cittadinanze** al momento della nascita (se riconosciute dallo Stato);
 - Per non perdere la cittadinanza del Paese di origine dei propri genitori, è necessario informarsi presso il proprio Consolato. Alcuni stati esterni non consentono però la doppia cittadinanza (fare riferimento alla pagina precedente).
- In Italia vige lo **ius sanguinis**: un figlio nato da almeno un genitore italiano è cittadino italiano **anche se nato all'estero**.
- Alcuni Paesi non permettono la trasmissione automatica della cittadinanza se il genitore è nato all'estero (es. in alcune norme statunitensi).
- In altri paesi, la cittadinanza può essere trasmessa ai figli se richiesta entro una certa età.



Le implicazioni per i cittadini italiani all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero che acquisiscono una seconda cittadinanza possono mantenere **tutti i diritti civili e politici** legati alla cittadinanza italiana, inclusi:

- Il **diritto di voto** per corrispondenza, tramite il sistema AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Ester);
- Il **diritto a ricevere assistenza** consolare e tutela diplomatica da parte delle rappresentanze italiane;
- La possibilità di accedere a **servizi sanitari e pensionistici**, se iscritti correttamente all'AIRE e secondo gli accordi bilaterali tra Stati.

È tuttavia necessario mantenere aggiornati i propri dati presso il **Consolato italiano competente**, soprattutto in caso di cambio di indirizzo, stato civile o cittadinanza, per evitare disservizi.





La procedura

La procedura per ottenere la doppia cittadinanza italiana **varia in base alla situazione personale** e si fonda principalmente sulla Legge n. 91/1992, modificata dalla Legge 74/2025 (Decreto Cittadinanza).

Le novità introdotte mirano a rafforzare il legame effettivo con l'Italia, limitando la trasmissione automatica della cittadinanza per i discendenti nati all'estero e imponendo nuove condizioni, come la residenza di un genitore in Italia o l'avvio della pratica entro termini precisi.

Rimangono previste altre modalità di acquisizione, tra cui per matrimonio, per discendenza (*iure sanguinis*) o per beneficio di legge nei confronti dei minori.



FONTI E RISORSE



Per informazioni aggiornate, precise e ufficiali, si può fare riferimento ai seguenti enti:

- **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** – Sezione Cittadinanza: esteri.it
- **Consolato Generale d'Italia a Marsiglia** – consmarsiglia.esteri.it
- **Consolato Generale d'Italia a Nizza** – consnizza.esteri.it
- **Senato della Repubblica** – Approfondimenti legislativi e dossier tematici: senato.it



Per la gestione delle pratiche, le domande e l'accesso ai servizi, possono risultare utili anche:

- **Prefetture italiane**;
- **Guida alla cittadinanza** disponibile [QUI](#);
- **Comune di Milano – Ufficio Cittadinanza**: per informazioni pratiche su documenti, modulistica e tempistiche;
- **Portali informativi**.



FASI DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA

1. **Verifica documentale iniziale:** dopo la presentazione della domanda online sul Portale Servizi Cittadinanza e del pagamento del contributo e marca da bollo, l'amministrazione esamina la completezza dei documenti e dati inseriti
2. **Istruttoria preliminare:** analisi da parte degli organi competenti della situazione attuale concreta (reddito, residenza, situazione penale anche dei familiari, ecc.) del richiedente --> **possibile accoglimento o rigetto**
3. **Acquisizione informazioni:** raccolta di elementi istruttori e cognitivi e confronto di informazioni
4. **Valutazione e pareri:** la Prefettura, il Ministero dell'Interno, la Questura e i Carabinieri, il Ministero della Giustizia e il Dipartimento della pubblica Sicurezza svolgono le valutazioni e i pareri necessari
5. **Chiusura istruttoria:** la pratica è valutata nel merito e trasmessa per la decisione finale
6. **Concessione cittadinanza:** in caso di esito positivo, viene emesso il **decreto** di concessione della cittadinanza e inviato alla Prefettura (o al Consolato se all'estero)
7. **Giuramento:** l'acquisizione della cittadinanza si perfeziona con il **giuramento**, che deve avvenire entro **6 mesi dalla notifica del decreto**, altrimenti il decreto non avrà più validità e l'interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza



CRITICITA' E ASPETTI DA CONSIDERARE

- **Coincidenza delle generalità:** le generalità e i propri dati devono essere uguali e coincidere perfettamente tra i documenti esteri e i documenti italiani. Se ci sono discordanze, è necessario produrre un'attestazione di esatte generalità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico/Consolare in Italia, del proprio paese di appartenenza, e poi legalizzata presso l'Ufficio legalizzazioni della Prefettura
- **Certificato penale:** valido solo **6 mesi**, da aggiornare se scade durante l'iter (ultimo documento da chiedere)
- **Cambi di residenza:** devono essere comunicati tempestivamente all'autorità competente
- **Giuramento:** da effettuare **entro 6 mesi** dal decreto, con l'obbligo di conservare la **permanenza di tutti i requisiti** necessari per l'ottenimento della cittadinanza italiana fino a tale adempimento (ad esempio, il matrimonio)
- **Preavviso di diniego:** avviso che si riceve se ci sono dei motivi per cui la domanda potrebbe non essere accolta sul portale cittadinanza. È fondamentale rispondere al preavviso di diniego entro i termini (10 giorni). Altrimenti, viene emanato un rigetto (è possibile ricorso al TAR)
- **Tempi procedurali:** spesso molto lunghi (anche oltre 24 mesi); richiedono pazienza e monitoraggio costante
- **Monitorare** il Portale Cittadinanza dove si ricevono gli avvisi e la posta per le raccomandate (indicare il proprio nominativo sulla buca delle lettere)





Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) nell'ambito dell'iniziativa UASI (Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

18 novembre 2025

'Цей інформаційний посібник створено студентами і науковцями BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support and Information).

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

18 novembre 2025

Этот информационный ресурс создан студентами и учёными BLEST (Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, Support and Information).

Інформація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

18 novembre 2025